

# CITTA' DI VITERBO



Prot.

Ordinanza n.

83

**IL SINDACO**

Premesso:

- che nella maggior parte del territorio della provincia di Viterbo, per le intrinseche caratteristiche geologiche dei terreni di natura vulcanica, l'acqua emunta dalle sorgenti presenta una concentrazione di arsenico e fluoruri superiore ai limiti consentiti dal D.Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.;
- che, stante la vastità del fenomeno e la conseguente impossibilità da parte degli Enti Locali di porvi autonomamente rimedio, tramite Ordinanza n. 3921 del 28.1.2011 del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato nominato un Commissario Straordinario per l'emergenza idrica presso la Regione Lazio, cui quindi è stata demandata ogni competenza decisionale ed operativa in merito;
- che la Regione ha quindi dato luogo ad un piano operativo di potabilizzazione articolato in due fasi, approvando, finanziando, appaltando ed eseguendo i relativi interventi, la prima delle quali volta a risolvere le problematiche dovute ad una presenza di arsenico in concentrazione superiore a 20 µg/l e/o di fluoruri superiore a 2,5 mg/l, la seconda ad una presenza di arsenico in concentrazione compresa tra 10 e 20 µg/l e/o di fluoruri compresa tra 1,5 e 2,5 mg/l;
- che i lavori della 1<sup>a</sup> fase prevedevano di realizzare nell'ambito del territorio del Comune di Viterbo n. 4 impianti di potabilizzazione a servizio delle reti idriche in loc. Canale, S. Martino al Cimino (campo sportivo), Rio Trai e Pidocchio;
- che i lavori della 2<sup>a</sup> fase prevedevano di realizzare a servizio di questo Comune n. 3 impianti di potabilizzazione;
- che i quattro impianti realizzati nell'ambito della 1<sup>a</sup> fase dalla ditta Ecosystems srl sono stati da tempo ultimati ed attivati;
- che l'impianto realizzato nell'ambito della 2<sup>a</sup> fase dall'ATI Degremont spa + RE.TE. srl + Appalti Cifrl srl in loc. Montejugo è stato recentemente ultimato ed attivato;
- che con nota prot. 701616 in data 17.12.2014 la Regione Lazio ha comunicato di aver proceduto all'affidamento alla ditta appaltatrice della gestione ordinaria e straordinaria degli impianti realizzati nell'ambito della 1<sup>a</sup> Fase, per un periodo di un anno a partire dal 1.1.2015;
- che con nota prot. 702535 in data 18.12.2014 la Regione Lazio ha comunicato di aver affidato all'ATI appaltatrice la gestione ordinaria e straordinaria degli impianti realizzati nell'ambito della 2<sup>a</sup> Fase, per un periodo di un anno a partire dal 1.1.2015;

Dato atto:

- che, con riferimento all'intero territorio comunale, con Ordinanza n. 91 del 31.10.2013 è stato vietato il consumo dell'acqua erogata tramite acquedotto per gli usi di cui all'art. 2 comma 1.a del D.Lgs. 31/2001 nelle zone servite dagli impianti idrici in cui i valori di arsenico e/o fluoruri presentano valori superiori a 20 microgrammi/litro (µg/l) per l'arsenico e 2,50 milligrammi/litro (mg/l) per i fluoruri, ammettendo, secondo quanto indicato dall'ASL di Viterbo con nota prot. 52841 del 31.10.2013, il solo utilizzo per impianti tecnologici e per igiene domestica;
- che con il medesimo atto è stato inoltre disposto che l'acqua erogata al consumo umano tramite pubblico acquedotto non è utilizzabile per gli usi contemplati dall'art. 2 comma 1.a del D.Lgs. 31/2001 nelle zone servite dagli impianti idrici in cui i valori di arsenico e/o fluoruri presentano valori superiori ai limiti di legge, pari a 10 microgrammi/litro (µg/l) per l'arsenico e 1,50 milligrammi/litro (mg/l) per i fluoruri, ma inferiori a 20 microgrammi/litro (µg/l) per l'arsenico e 2,50 milligrammi/litro (mg/l) per i fluoruri, facendo riferimento, per quanto riguarda gli utilizzi e le limitazioni d'uso, alla nota del Ministero della Salute prot. DGPRES 0015104-P del 02.07.2013 allegata alla medesima ordinanza;
- che con successiva Ordinanza n. 14 del 07.02.2014 è stato ribadito il divieto di consumo dell'acqua erogata tramite pubblico acquedotto per gli usi contemplati dall'art. 2 comma 1 del



D.Lgs. 31/2001 nelle zone servite dagli impianti idrici in cui i valori di arsenico e/o fluoruri presentano valori superiori a 20 microgrammi/litro ( $\mu\text{g/l}$ ) per l'arsenico e 2,50 milligrammi/litro ( $\text{mg/l}$ ) per i fluoruri, ammettendo il solo utilizzo per impianti tecnologici e per igiene domestica;

Rilevato:

- che, all'esito di quanto indicato dall'ASL Viterbo con note prot. 59560 del 23.12.2014, prot. 1352 del 13.1.2015, prot. 2510 del 19.1.2015, prot. 2599 del 19.1.2015 e prot. 2827 del 20.1.2015 è stata emessa in data 26.1.2015 l'Ordinanza n. 11 con la quale, nel revocare la precedente Ordinanza n. 14 del 7.2.2014, è stato disposto che l'acqua erogata al consumo umano tramite pubblico acquedotto è utilizzabile per gli usi previsti dall'art. 2 comma 1.a del D.Lgs. 31/2001 con la sola esclusione delle zone in cui si presentino concentrazioni di arsenico superiori ai 10 microgrammi/litro ( $\mu\text{g/l}$ ) e/o di fluoruri superiori a 1,50 milligrammi/litro ( $\text{mg/l}$ ), limitandone in questi casi l'utilizzo solo per impianti tecnologici e per igiene domestica;
- che, al momento dell'emissione dell'Ordinanza n.11/2015, le zone nelle quali risultavano, seppure in parte, valori superiori ai limiti di legge erano quelle alimentate dall'acquedotto Pratoleva (Grotte S. Stefano, Roccalvecce, S. Angelo, Fastello, Strada Teverina);
- che con nota prot. 9073 del 18.2.2015, inviata anche ai soggetti gestori Degremont spa e Talete spa, l'ASL di Viterbo ha comunicato la non conformità al valore di parametro "fluoruri" previsto dal D.Lgs. 31/2001 nelle zone alimentate dall'acquedotto di Monte Jugo;
- che contestualmente l'ASL di Viterbo, nell'invitare i Gestori a voler adottare i correttivi gestionali di competenza necessari per riportare i parametri nei limiti di legge nel più breve tempo possibile, ha chiesto agli stessi di comunicare immediatamente tempi e modi di rientro nei limiti di legge ai fini di una valutazione circa la necessità di emissione di ordinanza di non potabilità;
- che l'ASL ha altresì invitato, qualora i tempi di rientro fossero superiori alle 48 ore, a voler adottare provvedimento cautelativo contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica concernente la non potabilità dell'acqua erogata relativamente alle zone di approvvigionamento idrico interessate dalla non conformità, precisando con successiva nota prot. 9911 del 21.2.2015 che l'emissione dell'Ordinanza avrebbe potuto seguire all'esito degli ulteriori campionamenti
- che, all'esito di quanto evidenziato dalla soc. Talete spa con nota prot. 2927 del 20.2.2015 e dei risultati analitici prodotti dalla medesima società con nota prot. 2944 del 20.2.2015, tramite nota prot. 8450 del 20.2.2015 è stato chiesto all'ASL di Viterbo di effettuare un nuovo campionamento chiedendo contestualmente parere in merito all'emanazione dell'ordinanza di non potabilità nelle more di esecuzione dello stesso;
- che l'ASL di Viterbo con nota prot. 9911 del 21.2.2015 ha precisato che l'emissione dell'Ordinanza avrebbe potuto seguire all'esito dei nuovi campionamenti idrici richiesti;
- che tramite nota prot. 10544 del 25.2.2015 l'ASL di Viterbo ha comunicato che, all'esito degli ulteriori campionamenti eseguiti in data 23.2.2015, è stata riscontrata la non conformità del parametro "fluoruri" in alcuni prelievi effettuati sulla rete idrica alimentata dal serbatoio di Monte Jugo;
- che con la medesima nota l'ASL di Viterbo, nell'invitare i Gestori a voler adottare i correttivi gestionali di competenza necessari per riportare il parametro nei limiti di legge nel più breve tempo possibile, ha invitato a volere adottare il provvedimento cautelativo contingibile e urgente concernente la non potabilità dell'acqua erogata relativamente alla zona alimentata dal Serbatoio di Monte Jugo;
- che a tal fine in data 27.02.2015 è stata emessa l'Ordinanza n. 18 di non potabilità dell'acqua erogata per quanto riguarda il parametro "fluoruri" anche relativamente alla zona alimentata dal Serbatoio di Monte Jugo (Viterbo centro);
- che con nota n. 12270 del 6.03.2015 la ASL di Viterbo ha rimesso i risultati delle analisi chimiche eseguite da ARPALAZIO su campioni di acqua destinati al consumo umano relativamente al parametro "fluoruri";
- che all'esito di tale analisi eseguite all'uscita dell'impianto di potabilizzazione di Monte Jugo e in alcuni punti della relativa rete distributrice si è riscontrato un rientro del parametro "fluoruri" nei valori di legge;
- che a tal fine con Ordinanza n. 26 del 6.03.2015 è stata revocata l'Ordinanza n. 18/2015 che prevedeva la non potabilità delle acque destinate al consumo umano relativamente alla zona alimentata dal Serbatoio di Monte Jugo;

Preso atto:

- che tramite nota prot. 14030 del 16.3.2015 l'ASL di Viterbo ha comunicato che, all'esito degli ulteriori campionamenti eseguiti in data 11.3.2015, è stata riscontrata la non conformità del



parametro "arsenico" in alcuni prelievi effettuati sulla rete idrica alimentata dall'impianto ubicato presso il pozzo "Rio Trai";

- che con la medesima nota l'ASL di Viterbo, nell'invitare i Gestori a voler adottare i correttivi gestionali di competenza necessari per riportare il parametro nei limiti di legge nel più breve tempo possibile, ha invitato a voler adottare il provvedimento cautelativo contingibile e urgente concernente la non potabilità dell'acqua erogata relativamente alla zona alimentata dall'impianto ubicato presso il pozzo "Rio Trai";
- che pertanto con ordinanza n. 33 del 19.03.2015, nel revocare l'ordinanza n. 26/2015, è stato disposto che l'acqua erogata al consumo umano tramite pubblico acquedotto è utilizzabile per gli usi contemplati dall'art. 2 comma 1.a del D.Lgs. 31/2001 con la sola esclusione delle zone in cui i valori di arsenico e/o fluoruri presentano valori superiori ai limiti di legge, pari a 10 microgrammi/litro ( $\mu\text{g/l}$ ) per l'arsenico e 1,50 milligrammi/litro ( $\text{mg/l}$ ) per i fluoruri; in tali casi secondo quanto indicato nel parere dell'Istituto Superiore di Sanità prot. 41333 del 16.12.2014, è ammesso il solo utilizzo per impianti tecnologici e per igiene domestica;
- che con la medesima ordinanza n. 33/2015 è stato precisato che come comunicato dalla ASL di Viterbo, le zone in cui i valori di arsenico e/o fluoruri presentano valori superiori ai limiti di legge sono per quanto concerne i parametri "arsenico" e "fluoruri" quelle alimentate dall'acquedotto Pratoleva (Grotte S. Stefano, Roccalvecce, S. Angelo, Fastello, Strada Teverina), mentre per quanto riguarda il solo parametro "arsenico" quelle alimentate dall'impianto ubicato presso il pozzo "Rio Trai";
- che con nota prot. 48083 del 15.9.2015 l'ASL di Viterbo ha comunicato che, all'esito dei campionamenti eseguiti in data 7.9.2015, è stata riscontrata la non conformità del parametro "arsenico" in alcuni prelievi effettuati sulle reti idriche di San Martino al Cimino (Rete campo sportivo) e Tobia;
- che con la medesima nota l'ASL di Viterbo, nell'invitare i Gestori a voler adottare i correttivi gestionali di competenza necessari per riportare il parametro nei limiti di legge nel più breve tempo possibile, ha invitato a voler adottare il provvedimento cautelativo contingibile e urgente concernente la non potabilità dell'acqua erogata relativamente alla zona alimentata dalle reti idriche di San Martino al Cimino (Rete campo sportivo) e Tobia;

Ritenuto:

- che le zone per le quali risultano superate le concentrazioni-limite possono comunque continuare ad essere individuate dagli utenti del servizio idrico accedendo al sito istituzionale dell'AUSL di Viterbo ([www.asl.vt.it](http://www.asl.vt.it)) o sui rispettivi link del Comune e della Talete spa;
- che l'interruzione dell'approvvigionamento idrico comporta maggiori pregiudizi rispetto alla sua continuazione con divieti e limitazioni d'uso;

Vista la Legge 833/78 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 31/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con i poteri di cui all'art.50 del D.Lgs. n.267/2000;

### **ORDINA**

L'acqua erogata al consumo umano tramite pubblico acquedotto è utilizzabile per gli usi contemplati dall'art. 2 comma 1.a del D.Lgs. 31/2001 con la sola esclusione delle zone in cui i valori di arsenico e/o fluoruri presentano valori superiori ai limiti di legge, pari a 10 microgrammi/litro ( $\mu\text{g/l}$ ) per l'arsenico e 1,50 milligrammi/litro ( $\text{mg/l}$ ) per i fluoruri; in tali casi secondo quanto indicato nel parere dell'Istituto Superiore di Sanità prot. 41333 del 16.12.2014, è ammesso il solo utilizzo per impianti tecnologici e per igiene domestica.

**Come comunicato dalla ASL di Viterbo, le zone in cui i valori di arsenico e/o fluoruri presentano valori superiori ai limiti di legge sono per quanto concerne i parametri "arsenico" e "fluoruri" quelle alimentate dall'acquedotto Pratoleva (Grotte S. Stefano, Roccalvecce, S. Angelo, Fastello, Strada Teverina), mentre per quanto riguarda il solo parametro "arsenico" quelle alimentate dall'impianto ubicato presso il pozzo "Rio Trai" e quelle alimentate dalla reti idriche di San Martino al Cimino (Rete campo sportivo) e di Tobia.**

I gestori degli impianti devono garantire il regolare funzionamento e manutenzione degli stessi e la costante erogazione di acqua conforme a tutti i parametri previsti dal D.Lgs. n. 31/2001, con particolare riferimento ai parametri "arsenico" e "fluoruri", adottando i correttivi gestionali necessari per mantenere detti parametri nei limiti di legge.



